

CONTRATTO

di appalto dei servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata presso il Museo Nazionale del Cinema

– CIG 9175642B4E –

tra **Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo**, con sede amministrativa in Torino, via Montebello 22, codice fiscale e partita IVA 06407440012, in persona del Direttore, Domenico De Gaetano, nato a Torino il 24.7.1965 (di seguito “Museo”) e
e **XXX**, con sede in **XXX**, partita IVA **XXX**, in persona del **XXX**, nato a **XXX** il **XXX** (di seguito “Affidatario”)

PREMESSO CHE

- con determina in data 8 marzo 2022 il Museo si è determinato ad affidare, tramite procedura aperta, e con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, i servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata presso la sede del Museo Nazionale del Cinema;
- il Museo ha conseguentemente indetto la gara per i servizi di cui sopra, pubblicando la documentazione di gara secondo le previsioni di legge;
- entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. **XXX** offerte;
- a seguito dell’espletamento della gara è risultato primo in graduatoria, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, la Ditta **XXX**;
- con determina in data **XXX** l’appalto è stata aggiudicato in via definitiva in favore di **XXX**;
- le verifiche di legge in capo all’Affidatario hanno dato esito positivo;
- l’Affidatario ha presentato la polizza cauzionale e la polizza assicurativa richieste ai fini della stipulazione del contratto;
- l’Affidatario ha inoltre presentato l’estensione territoriale della licenza prefettizia per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata presso il Museo, ai sensi dell’art. 134 del R.D. 773/1931 e dell’art. 257 ter del R.D. 635/1940;
- l’Affidatario ha altresì presentato l’elenco dei prodotti che il medesimo si impegna ad utilizzare con riferimento al servizio di pulizia, riconducibili alle categorie di cui ai paragrafi C.b.1 (detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie. Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari), C.b.2 (detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinari), C.b.3 (macchine), dell’Allegato I al D.M. 29 gennaio 2021, conformi alle specifiche tecniche ivi indicate.

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il Museo affida all’Affidatario, che accetta, l’organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza al pubblico, pulizia dei locali e vigilanza armata presso i locali sede del Museo, in via Montebello 20, presso la Mole Antonelliana di Torino, come da planimetrie allegate al Capitolato Speciale d’Appalto (**Allegato C1**).

Ai fini del presente contratto, per servizi di accoglienza al pubblico, pulizia e vigilanza armata si intendono le attività specificate all’art. 8 del Capitolato Speciale.

L’Affidatario assume a proprio carico ogni onere, anche accessorio e/o strumentale, necessario per la gestione del servizio.

L’Affidatario assume la gestione in proprio, senza possibilità di cessione a soggetti terzi.

L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, nonché ad eseguire le prestazioni offerte in sede di gara, salvo diversa indicazione da parte del Museo.

Art. 3 – Osservanza di disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri.

Nell’esecuzione del presente contratto, l’Affidatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme contenute in leggi e regolamenti, vigenti oppure emanati nel corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, la normativa in materia di prevenzione incendi, i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e le disposizioni da prevenzione da contagio da Covid-19.

Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto

Ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto di legge:

- il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione ad esso allegata;
- l’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara;
- l’offerta economica presentata dall’Affidatario in sede di gara;
- le dichiarazioni di valenza contrattuale rilasciata dall’Affidatario in sede di gara;
- la garanzia definitiva di cui al successivo art. 8;
- la polizza assicurativa presentata dall’Affidatario a garanzia di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, di cui al successivo art. 9.

Art. 5 – Condizioni per la stipula del contratto e durata del servizio

Costituiscono condizioni per la stipula del presente contratto l’estensione territoriale della licenza prefettizia per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata presso il Museo, nonché la presentazione dell’elenco dei prodotti che l’Affidatario si impegna ad usare per lo svolgimento dei servizi di pulizia, in conformità al D.M. 29.01.2021, e come meglio indicato all’art. 4 del Capitolato speciale.

Il servizio è affidato per tre anni, a decorrere dalla stipulazione del contratto, ed è eventualmente rinnovabile per due anni e/o ripetibile, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e/o prorogabile per il tempo necessario a concludere la procedura di affidamento per l’individuazione del nuovo contraente, così come meglio specificato all’art. 4 del Capitolato Speciale.

Rimane salvo il periodo di prova, così come disciplinato all’art. 4 del Capitolato Speciale.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

Art. 6 – Articolazione dei servizi, orari e monte ore complessivo

L’Affidatario si impegna ad osservare l’articolazione dei servizi indicata nelle Tabelle sui servizi standard e frequenze medie di cui all’**Allegato C2** del Capitolato Speciale.

L’Affidatario si impegna inoltre ad osservare periodi e orari di apertura dettagliati all’**Allegato C2** al Capitolato Speciale.

Il monte ore annuale stimato per i servizi di accoglienza al pubblico (“**Servizio A**”) è pari a 86.060 ore.

Il monte ore annuale stimato per i servizi di pulizia (“**Servizio B**”) è pari a 12.896 ore.

Il monte ore annuale stimato per i servizi di vigilanza armata (“**Servizio C**”) è pari a 15.808 ore.

Rimane salva la facoltà del Museo di modificare gli orari dei servizi, in particolare in occasione di eventi o manifestazioni, così come meglio specificato all’art. 5 del Capitolato Speciale.

Art. 7 – Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e obblighi in tema di tracciabilità.

Il corrispettivo di appalto è quello risultante dall’offerta presentata dall’Affidatario, per l’importo complessivo triennale di € **XXX** al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Detto importo complessivo è meramente indicativo, essendo fondato sul quantitativo di ore annuali presunte dal Museo, e non costituendo un impegno vincolante ai fini del presente contratto.

In ogni caso, all’Affidatario spetterà il corrispettivo determinato dai prezzi orari offerti e dal numero di ore effettivamente impiegate per lo svolgimento dei servizi.

Il corrispettivo orario per i servizi di accoglienza al pubblico (“**Servizio A**”) è pari ad € **XXX** al netto di IVA, offerti dall’Affidatario in sede di gara e costituenti prezzo contrattuale.

Il corrispettivo orario per i servizi di pulizia (“**Servizio B**”) è pari ad € **XXX** al netto di IVA, offerti dall’Affidatario in sede di gara e costituenti prezzo contrattuale.

Il corrispettivo orario per i servizi di vigilanza armata (“**Servizio C**”) è pari ad € **XXX** al netto di IVA per la vigilanza diurna ed € **XXX** per la vigilanza notturna, offerti dall’Affidatario in sede di gara e costituenti prezzo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, e stante la natura del servizio, verrà riconosciuta all’Appaltatore un’anticipazione del 20% dell’importo annuale complessivo del contratto, alle condizioni e con le modalità stabilite all’art. 10 del Capitolato Speciale.

Il rimanente corrispettivo verrà riconosciuto in rate trimestrali, sulla base di analitico rendiconto, approvato per regolarità dal Museo.

L’Appaltatore dovrà provvedere all’emissione delle fatture tramite modalità elettronica, e con intestazione al Museo, con codice univoco **BA6ET11**.

Il Museo provvederà al pagamento entro sessanta giorni (d.f.f.m.), fatto salvo l’esito delle verifiche previste dalla vigente normativa, e secondo quanto disposto dall’art. 10 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, accesso presso **XXX** con IBAN: **XXX**

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: **XXX**, C.F. **XXX**.

Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Affidatario, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 136 del 2010

Ogni pagamento deve riportare il CIG del presente appalto.

Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti in tema di tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Le clausole di cui al presente articolo in tema di tracciabilità finanziaria devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli di diritto, senza necessità di declaratoria giudiziale.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Museo ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le ulteriori modalità di pagamento del corrispettivo del servizio sono indicate all'articolo 10 del Capitolato Speciale, ivi compresa la ritenuta in garanzia dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo del contratto è fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, fatto salvo l'eventuale adeguamento previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale nel caso di intervenuto aumento del costo orario del personale stabilito dalle Tabelle ministeriali di riferimento.

Art. 8 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del presente contratto, l'Affidatario ha consegnato al Museo la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che garantisce la corretta esecuzione del contratto, mediante polizza fideiussoria n. XXX rilasciata da XXX in data XXX, per un importo pari ad € XXX.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Museo.

L'efficacia, le modalità di svincolo e ogni altro aspetto della garanzia sono disciplinate dall'art. 16 del Capitolato Speciale.

Art. 9 – Assicurazione

Prima della stipula del presente contratto, l'Affidatario ha presentato la polizza assicurativa n. XXX, rilasciata da XXX, in data XXX, per l'adeguata copertura di tutti i danni causati al Museo, alle cose e a terzi, inclusi i dipendenti del Museo comunque connessi alla prestazione del servizio.

La polizza assicurativa, per un massimale assicurato non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, copre tutti i rischi per danni al Museo e alle collezioni, come specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale.

La polizza assicurativa comprende altresì la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ivi compresi i dipendenti ed eventuali rappresentanti del Museo, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

L'Affidatario presenta altresì una polizza che tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimale adeguato all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Affidatario.

Le predette polizze rispettano quanto previsto all'art. 15 del Capitolato speciale ed hanno efficacia per l'intera durata del contratto e fino al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

Art. 10 – Qualità del servizio. Responsabile del servizio. Direttore dell'esecuzione

L'Affidatario dovrà svolgere il servizio a regola d'arte, come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario si impegna ad assicurare un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo alla professionalità che al numero del personale addetto.

Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, l'Affidatario si impegna a dare attuazione a quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato Speciale.

Al fine di garantire la professionalità e l'efficienza del personale, l'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario si obbliga a dare attuazione a tutte le prestazioni offerte in sede di gara, salvo diversa indicazione che potrà essere data dal Museo all'atto dell'avvio del servizio o in corso di esecuzione.

L'Affidatario si impegna altresì a dare attuazione al piano di autoverifica di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario nomina il "Responsabile del servizio" nella persona di **XXX**.

Il Responsabile del servizio ha i compiti e le funzioni indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale.

Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, il Museo nomina il Direttore dell'esecuzione nella persona di **XXX**.

Il Direttore dell'esecuzione ha le funzioni e i compiti indicati all'art. 20 del Capitolato Speciale.

Art. 11 – Varianti e sospensioni

L'Affidatario non potrà, senza il consenso del Museo, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Museo potrà richiedere all'Affidatario le modifiche che risultassero necessarie per il migliore espletamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Affidatario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui l'Affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Museo.

Il Museo potrà disporre la sospensione del servizio nelle circostanze particolari indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale.

Art. 12 – Controlli e verifiche del Museo. Riserve dell'Affidatario.

Il Museo effettuerà, in pendenza e al termine del contratto, i controlli e le verifiche indicati all'art. 20 del Capitolato Speciale.

L'Affidatario potrà presentare riserve nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 21 del Capitolato Speciale.

Art. 13 – Penali, risoluzione e recesso

In caso di inadempienza da parte dell'Affidatario agli obblighi di contratto, verranno irrogate al medesimo le penali indicate all'art. 22 del Capitolato Speciale, fermo restando il diritto del Museo al risarcimento degli ulteriori danni patiti.

Qualora l'Affidatario risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, il Museo potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto indicato all'art. 23 del Capitolato Speciale, fermo restando il diritto del Museo al risarcimento dei danni subiti e all'incameramento della cauzione di cui al precedente art.8.

Il Museo potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari, e previo pagamento di quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale.

Art. 14 – Divieto di cessione. Subappalto

Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo rimanendo che l'Affidatario non potrà affidare a terzi la prevalenza delle prestazioni oggetto di contratto, a pena di nullità.

In caso di mancato rispetto dei suddetti divieti da parte dell'Affidatario, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione o subappalto nei confronti del Museo e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il contratto verrà risolto di diritto per colpa dell'Affidatario.

Art. 15 – Sospensione o annullamento di atti della procedura di appalto

Resta sin d'ora inteso tra le parti che, a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi all'affidamento del servizio, fatto salvo il rispetto dell'eventuale declaratoria di inefficacia pronunciata dal giudice, il presente contratto potrà essere risolto dal Museo mediante semplice lettera raccomandata o comunicazione via PEC inviata all'Affidatario.

In tal caso, l'Affidatario nulla potrà pretendere dal Museo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della lettera raccomandata.

La medesima disciplina potrà essere applicata nel caso annullamento o revoca in autotutela di uno o più atti della procedura di affidamento.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente contratto e nei documenti richiamati, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, nonché le norme di legge vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile.

Art. 17 – Foro competente

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, tutte le controversie derivanti o comunque connesse con l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Torino.



MUSEO
NAZIONALE
DEL CINEMA
TORINO

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Spese di contratto

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione.

Resta salvo il pagamento dell’IVA a carico del Museo.

Art. 19 – Riservatezza e trattamento dati

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento Ue 2016/279 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dati personali, i dati forniti dall’Affidatario saranno trattati dal Museo esclusivamente per l’esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

Responsabile del trattamento dati per il Museo è il dr. Daniele Tinti.

Art. 20 – Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- Il Museo in via Montebello 22 – 10124 Torino
- L’Affidatario presso **XXX**.

Torino, **XXX**

Museo Nazionale del Cinema

L’Affidatario

L’Affidatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, approva specificamente per iscritto l’art. 2, comma 4, l’art. 8, l’art. 9, l’art. 11, l’art. 12, l’art. 13, l’art. 14, l’art. 15 e l’art. 17 del presente contratto. Si intendono altresì approvati specificamente per iscritto tutti gli articoli del Capitolato Speciale richiamati nelle predette clausole contrattuali.

Torino, **XXX**

L’Affidatario